## Parlamento europeo

2019-2024



## Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori La Presidente

25.10.2023

On. Irene Tinagli Presidente Commissione per i problemi economici e monetari BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2023 (2023/2077(INI))

Signora Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 23 maggio 2023, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la questione nella riunione del 25 ottobre 2023. In quest'ultima riunione<sup>1</sup> ha deciso di invitare la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Anna Cavazzini

AL\1291182IT.docx PE750.130v02-00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erano presenti al momento della votazione finale: Anna Cavazzini (presidente), Andrus Ansip (vicepresidente), Maria Grapini (vicepresidente), Alex Agius Saliba, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Malte Gallée, Claude Gruffat, Svenja Hahn, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Catharina Rinzema, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Dominik Tarczyński, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Stéphanie Yon-Courtin, Eric Minardi (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7).

## **SUGGERIMENTI**

- 1. Ricorda la connessione intrinseca tra politica di concorrenza e mercato interno, che risulta chiaramente dal testo stesso degli articoli del trattato che disciplinano la politica di concorrenza dell'UE, ossia gli articoli 101 e 102 TFUE; si compiace del fatto che la Commissione, nella sua attività legislativa e politica, abbia riconosciuto la necessità di integrare la politica di concorrenza con gli obiettivi del mercato interno che la definiscono; osserva, a tale proposito, che la prefazione della vicepresidente esecutiva Vestager alla relazione annuale sulla concorrenza 2022 della Commissione (COM (2023) 184) inizia dal 30° anniversario del mercato unico;
- 2. ricorda inoltre l'orientamento fondamentale della politica di concorrenza verso il rafforzamento del mercato unico e la responsabilizzazione delle imprese per promuovere le transizioni verde e digitale; ricorda che la politica di concorrenza è concepita per mantenere un'economia di mercato aperta con una concorrenza libera, equa ed efficace che favorisca un'allocazione efficiente delle risorse, al fine di migliorare il benessere dei consumatori non solo offrendo prezzi accessibili e una scelta più ampia di prodotti e servizi innovativi e più sostenibili, ma anche una produzione di migliore qualità, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori;
- 3. sottolinea la necessità di affrontare efficacemente le distorsioni del mercato e di stimolare la concorrenza eliminando gli ostacoli normativi ingiustificati esistenti e riducendo gli oneri amministrativi superflui per agevolare l'ingresso di nuovi concorrenti; sottolinea che una maggiore concorrenza sul mercato dei prodotti, unita all'eliminazione di ostacoli normativi ingiustificati, riduce i margini di profitto e i livelli dei prezzi;
- 4. ritiene che le norme in materia di concorrenza dovrebbero allinearsi agli obiettivi generali di una transizione sostenibile ed equa, anche sostenendo gli obiettivi del Green Deal europeo e dell'accordo di Parigi sul clima;
- 5. ricorda l'adozione della legge sui mercati digitali<sup>1</sup> e del regolamento sui servizi digitali<sup>2</sup> quali passi essenziali verso un mercato unico digitale armonizzato, equo e competitivo;
- 6. ribadisce la necessità di un'attuazione piena e tempestiva della legge sui mercati digitali, in modo da realizzare il potenziale che l'apertura dei mercati può offrire alle imprese e ai consumatori; incoraggia la Commissione, a tale proposito, a prestare particolare attenzione alla piena e tempestiva applicazione degli obblighi di interoperabilità per i gatekeeper di cui all'articolo 7, compresa la possibilità di estendere l'ambito di applicazione di tale disposizione ai servizi di social network, come previsto nella clausola di revisione della legge sui mercati digitali; attende con interesse una conclusione trasparente e positiva del processo di designazione dei gatekeeper non solo sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ma anche sulla base della valutazione qualitativa di cui all'articolo 3, paragrafo 8;
- 7. invita la Commissione a prevedere fin d'ora l'avvio di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 della legge sui mercati digitali, al fine di esaminare se vi siano nuovi servizi nel

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/1925.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regolamento (UE) 2022/2065.

settore digitale che dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della legge sui mercati digitali alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici; incoraggia la Commissione ad adottare a breve atti delegati al fine di estendere le modalità di applicazione o di specificare le modalità di attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7, come stabilito all'articolo 12 della legge sui mercati digitali alla luce di quanto appreso anche dai seminari organizzati nel corso dell'ultimo anno;

- 8. riconosce, a tal fine, l'importante lavoro svolto finora dalla Commissione nel fornire le risorse necessarie per l'attuazione; sottolinea tuttavia l'urgente necessità che la Commissione mobiliti il maggior numero possibile di risorse, sia finanziarie sia umane, e nel modo più efficiente possibile per garantire l'efficace attuazione della legge sui mercati digitali;
- 9. accoglie con favore la recente adozione dell'atto delegato che specifica le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento sui servizi digitali; sottolinea che tali piattaforme e motori di ricerca devono individuare, analizzare e valutare i rischi sistemici e mettere in atto misure di mitigazione efficaci; incoraggia la Commissione a prestare particolare attenzione all'applicazione di tali requisiti parallelamente all'applicazione del regolamento sui servizi digitali nel suo complesso;
- 10. insiste sulla necessità che la Commissione continui a perseguire, quale approccio fondamentale, una politica di applicazione attiva delle norme in materia di concorrenza per quanto riguarda il mercato unico digitale, il che è fondamentale affinché i consumatori possano percepire i vantaggi di tali importanti mercati in termini di maggiore scelta e prezzi più bassi e per rafforzare la competitività delle imprese; accoglie con favore, a tale riguardo, la gestione attiva di casi da parte della Commissione negli ultimi anni per quanto riguarda diversi attori dei mercati digitali, sebbene talvolta il processo decisionale sia per avviare nuove indagini sia per chiudere quelle aperte richieda ancora troppo tempo; chiede che sia proseguita tale applicazione rigorosa e imparziale delle norme in materia di concorrenza e che i procedimenti esecutivi avviati siano conclusi il più rapidamente possibile, prestando la massima attenzione al pieno mantenimento della concorrenza sui mercati digitali dell'UE;
- 11. insiste inoltre sulla necessità che la Commissione coordini la sua applicazione in corso in relazione ai mercati digitali nel quadro delle tradizionali norme in materia di concorrenza stabilite nel trattato, agli articoli 101 e 102 TFUE, che rappresenta un'applicazione ex post a valle, con un'applicazione ex ante a monte in relazione agli stessi mercati attualmente possibile ai sensi della legge sui mercati digitali, in particolare nei settori di mercato che non rientrano (ancora) nell'ambito di applicazione del regolamento; invita la Commissione a vigilare a tale proposito per quanto riguarda gli effetti giuridici delle diverse vie di applicazione e a garantire la coerenza del suo approccio per quanto riguarda i risultati politici e la forza dell'applicazione in tutti i settori;
- 12. invita la Commissione a rafforzare le norme in materia di controllo delle concentrazioni riguardanti le cosiddette "acquisizioni killer", al fine di garantire parità di condizioni per le PMI in Europa e nell'economia nel suo complesso; aggiunge che occorre prestare particolare attenzione all'impatto della concentrazione dei dati derivante dalla concentrazione sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati; esorta la Commissione a tenere conto dei fattori summenzionati e dei fattori non monetari nella definizione dei mercati digitali e delle posizioni di potere su tali mercati;

- 13. ribadisce inoltre il suo invito alla Commissione a continuare a monitorare e rimuovere attivamente i geoblocchi ingiustificati e altre restrizioni alle vendite transfrontaliere online, adottando un approccio a favore dei consumatori in modo da consentire loro di accedere a una scelta più ampia di prodotti e servizi in tutta l'UE;
- 14. accoglie con favore il nuovo approccio adottato nei casi antitrust più recenti, in cui la Commissione, per la prima volta e a determinate condizioni, prevede l'imposizione di rimedi strutturali per porre fine ai comportamenti anticoncorrenziali, soprattutto quando la pratica anticoncorrenziale in questione è stata reiterata in altri segmenti di mercato dalla stessa azienda nel corso degli anni; incoraggia la Commissione, a tale riguardo, a proseguire in tale direzione per un'efficace applicazione ex post delle norme antitrust;
- 15. ribadisce il suo invito alla Commissione ad affrontare l'effetto anticoncorrenziale delle restrizioni territoriali dell'offerta al fine di garantire un mercato unico pienamente funzionale e sfruttare i suoi potenziali vantaggi per i consumatori; ribadisce che tali tipi di vincoli possono assumere forme diverse, come il rifiuto di fornire determinati prodotti o servizi, la minaccia di interrompere le forniture a un particolare distributore, la limitazione delle quantità disponibili per la vendita, la differenziazione immotivata della gamma e del prezzo dei prodotti tra Stati membri o la limitazione delle opzioni linguistiche disponibili sulle confezioni dei prodotti; ricorda che la differenziazione di prodotto e la discriminazione di prezzo non costituiscono automaticamente restrizioni territoriali all'offerta e, purché siano conformi al diritto dell'Unione applicabile, potrebbero basarsi su pratiche o decisioni commerciali ragionevoli e giustificabili;
- 16. ricorda, a livello globale, la necessità di un'assegnazione efficiente di finanziamenti pubblici sufficienti e di un accesso a finanziamenti privati a prezzi accessibili, su base annuale e continuativa, per garantire il conseguimento degli obiettivi del programma per il mercato unico<sup>3</sup>, compresa la sua componente di politica della concorrenza, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno e proteggere e responsabilizzare i cittadini, i consumatori e le imprese, in particolare le PMI;
- 17. osserva che nel marzo 2022 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo di crisi, prorogato fino alla fine del 2023, per ridurre l'impatto sociale ed economico negativo sull'UE causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; invita la Commissione a monitorare attentamente eventuali sviluppi in questo settore e a valutare se siano necessarie ulteriori modifiche temporanee alle norme in materia di aiuti di Stato, garantendo nel contempo che tali misure temporanee non creino distorsioni permanenti nel mercato interno;
- 18. osserva che, al fine di mobilitare il volume di investimenti necessario per soddisfare gli obiettivi in termini di emissioni per il 2030, sarà necessario in alcuni casi appropriati fornire aiuti di Stato come riconosciuto dalla Commissione; invita pertanto la Commissione ad allineare le norme in materia di aiuti di Stato agli sforzi profusi dall'UE verso la decarbonizzazione, in particolare per la transizione energetica; deplora che, di norma, l'approvazione degli aiuti di Stato non sia subordinata ad alcuna condizione ecologica; chiede che le norme in materia di aiuti di Stato siano allineate agli obiettivi generali di una transizione sostenibile ed equa;

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/690.

19. sottolinea che le norme in materia di concorrenza nel settore dei servizi di interesse economico generale (SIEG) dovrebbero tutelare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici di base; rammenta la necessità di aiuti di Stato più mirati per i SIEG, tra cui l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, la salute e gli alloggi.